DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1970

relativa all'istituzione del Comitato permanente dell'occupazione delle Comunità europee

(70/532/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 145,

considerando quanto auspicato dai rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori durante la Conferenza sui problemi dell'occupazione tenutasi a Lussemburgo il 27 e 28 aprile 1970;

considerando che occorre assicurare uno stretto contatto a livello comunitario con i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di facilitare il coordinamento delle politiche dell'occupazione degli Stati membri armonizzandole con gli obiettivi comunitari,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un Comitato permanente dell'occupazione delle Comunità europee, — in appresso denominato « il Comitato » — il cui compito, la cui composizione ed il cui funzionamento sono definiti all'articolo 2.

Articolo 2

- 1. Scopo del Comitato è di assicurare in modo permanente, nel rispetto dei trattati e delle competenze delle istituzioni e degli organi comunitari, il dialogo, la concertazione e la consultazione tra il Consiglio o, secondo i casi, i rappresentanti dei governi degli Stati membri e la Commissione, nonché le parti sociali al fine di facilitare il coordinamento delle politiche dell'occupazione degli Stati membri armonizzandole con gli obiettivi comunitari.
- Il Comitato eserciterà le sue funzioni prima che vengano prese le eventuali decisioni da parte delle istituzioni competenti.
- 2. Partecipano ai lavori del Comitato le seguenti parti:
- il Consiglio o i rappresentanti dei governi degli Stati membri, secondo i casi,
- la Commissione,
- le organizzazioni dei datori di lavoro,
- le organizzazioni dei lavoratori.

- 3. Il numero totale dei rappresentanti delle organizzazioni delle parti sociali è di 36; il gruppo dei datori di lavoro e il gruppo dei lavoratori hanno un uguale numero di rappresentanti.
- Il numero dei rappresentanti chiamati a partecipare ai lavori del Comitato per ciascuna delle organizzazioni è indicato nell'allegato.
- 4. Ciascuna delle parti che partecipano ai lavori del Comitato designa i propri rappresentanti nel modo che crede, per un certo periodo o in funzione degli argomenti trattati in determinate riunioni.

Nel designare i propri rappresentanti che parteciperanno ai lavori del Comitato, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori costituite a livello europeo dovrebbero far in modo che sia assicurata una rappresentanza adeguata delle varie organizzazioni nazionali.

- 5. Il Comitato è presieduto da un rappresentante dello Stato membro cui compete la Presidenza del Consiglio.
- 6. Gli argomenti da discutere ai sensi del paragrafo 1 possono essere proposti dal Consiglio o, secondo i casi, da ciascuno dei rappresentanti dei governi degli Stati membri —, dalla Commissione o dalle organizzazioni delle parti sociali che partecipano ai lavori del Comitato.
- Il Presidente è informato di ogni proposta mediante una comunicazione che indichi con la debita precisione i problemi sui quali si chiede una discussione.
- Il Presidente porta tale comunicazione a conoscenza delle altre parti e dà loro la possibilità di trasmettere per iscritto le loro osservazioni o qualsiasi altro documento ritenuto utile.
- 7. Il Presidente prepara le riunioni in stretto contatto con la Commissione e con le organizzazioni delle parti sociali che partecipano ai lavori del Comitato. Egli convoca le riunioni secondo le necessità e stabilisce l'ordine del giorno provvisorio delle riunioni, tenuto conto delle comunicazioni ricevute in applicazione del paragrafo 6.

Il Presidente dirige i dibattiti e ne riassume il contenuto alla fine della discussione. Egli si avvale dei mezzi a disposizione della Presidenza del Consiglio.

- 8. La Commissione elabora e riunisce i dati che permettono al Comitato di assolvere il suo compito.
- 9. I partecipanti alle discussioni in rappresentanza delle organizzazioni delle parti sociali percepiscono

le indennità di soggiorno e di viaggio conformemente alle disposizioni stabilite dal Consiglio.

Fatto a Bruxelles, addi 14 dicembre 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
W. SCHEEL

ALLEGATO

Sono delegati al Comitato:

dalle organizzazioni dei datori di lavoro
 Comitato di collegamento di datori di lavoro :

11 rappresentanti

- Unione delle industrie della Comunità europea (UNICE)
- -- Comitato delle organizzazioni commerciali della CEE (COCCEE)
- Unione dell'artigianato della CEE (UACEE)
- Comitato europeo delle assicurazioni (CEA)

Comitato delle organizzazioni professionali agricole della CEE (COPA):

4 rappresentanti

Centro europeo dell'impresa pubblica (CEEP):

3 rappresentanti;

— dalle organizzazioni dei lavoratori

Confederazione europea dei sindacati liberi (CESL):

9 rappresentanti

Organizzazione europea della confederazione mondiale del lavoro (OE — CML):

4 rappresentanti

Comitato permanente della confederazione generale del lavoro (Francia) e della confederazione generale italiana del lavoro (Italia) (CGL — CGIL):

2 rappresentanti

Confederazione internazionale dei dirigenti (CID):

1 rappresentante

Confederazione francese dei lavoratori cristiani (CFLC):

1 rappresentante

Deutsche Angestellten Gewerkschaft (DAG):

1 rappresentante.